

AFRICAGRIOT Associazione di Volontariato

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Africagriot Associazione di Volontariato, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993, n° 28 e successive modifiche.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Sede Sociale

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Via B.Naldini 14, 50143 Firenze (Italia). Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati, sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Scopo e Principi

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione persegue il raggiungimento di una pace tra i popoli che si fonda sulla giustizia e sulla solidarietà verso i più deboli, con attenzione particolare alle fasce sociali svantaggiate (a titolo puramente esemplificativo: donne, giovani e persone handicappate).

A tal fine l'Associazione si prefigge di sostenere iniziative promosse da singoli o gruppi (come e a titolo puramente esemplificativo: associazioni e cooperative) localmente nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). La finalità degli interventi è indirizzata a stimolare e sostenere l'attività della popolazione locale, sia quella professionalmente già preparata sia quella da avviare alla formazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese autorizzate ma anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali sono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri d'organi sociali devono essere soci.

Per il perseguimento degli Scopi statutari e per la realizzazione delle sue attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 5 – Il perseguimento degli scopi sociali

L'Associazione ricerca e trova in Italia e successivamente in altri paesi risorse per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Il sostegno a singoli e gruppi operanti nei PVS in attività di formazione e sviluppo professionale con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione e in programmi di assistenza sociale quali, a titolo di esempio: alfabetizzazione, educazione sanitaria, sostegno a distanza di minori, ecc.;
- b) La predisposizione di programmi di cooperazione internazionale, anche rivolti alle fasce più deboli della popolazione;
- c) La predisposizione di programmi a breve e medio termine nei PVS;
- d) L'invio alle popolazioni colpite da eventi straordinari, di generi di prima necessità (generi alimentari, vestiario e medicinali);
- e) La selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile, nonché la formazione in loco dei cittadini dei PVS;
- f) Lo sviluppo del commercio equo e solidale e del credito etico;
- g) La valorizzazione delle culture, dello scambio delle esperienze, dell'approfondimento dei rapporti con le popolazioni sostenute ed aiutate dall'Associazione;
- h) Lo svolgimento di qualsiasi altra attività in ogni modo connessa alle finalità sociali.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Possono aderire all'Associazione tutti quei soggetti che ne condividono le finalità, ne rispettano lo Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, mossi da spirito di solidarietà.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente dell'associazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta d'adesione all'Associazione.

La qualità d'associato non è trasmissibile.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro n. 90 giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n. 60 giorni, dovrà versare la quota associativa iniziale nel Fondo Comune pena il decadimento dalla qualità di socio.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati SOCI ORDINARI, mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati SOCI FONDATORI. L'Assemblea può inoltre proclamare SOCI ONORARI coloro che abbiano svolto nell'interesse dell'Associazione attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero, coloro che per la propria opera e figura, possano apportare prestigio all'Associazione.

Art. 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Gli associati sono tenuti ad osservare oltre alle disposizioni del presente Statuto anche quelle dei regolamenti da esso derivanti, nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Art. 8 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- decesso
- mancato versamento della quota associativa;
- dimissione volontaria;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 – Organi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice-Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno del Consiglio (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni rinnovabili.

Art. 10 – L'assemblea

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno n° 30 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale apposto sulla lettera di convocazione o dalla data apposta sulla ricevuta se l'avviso di convocazione è consegnato a mano o dalla data di invio se mediante telefax o posta elettronica;
 - b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.
- La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n.

15 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax o posta elettronica.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare la trattazione di eventuali provvedimenti di radiazione, così da consentire ai soci riammessi di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi argomenti posti all'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: 1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 30 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 30 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;

- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve

convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 30 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione o a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività

sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonchè irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le spese e le entrate relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di Aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli

iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto di voto può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; deliberare sull'ammissione di nuovi soci, nonché predisporre l'eventuale radiazione dei soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro n° 6 (sei) mesi dalla data di scadenza;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Art. 13 – Il Vice-Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 14 – Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica n° 3 anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 15 – Il Tesoriere

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

Art. 16 – Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di n° 3 anni e

possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 17 – L'esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 18 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributive dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/1995;
- h) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11/08/1991, n. 266;
- i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

Art. 19 – Responsabilità dell'associazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con specifico ordine del giorno con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Firenze, 01 Gennaio 2007

Letto, approvato e sottoscritto